



Tribunale Ordinario di Cuneo

Sezione Civile – Controversie di Lavoro

VERBALE D’UDIENZA MEDIANTE

COLLEGAMENTO DA REMOTO

R.G. ■■■/2023

Oggi 31/03/2023 innanzi al giudice ■■■■■ sono comparsi mediante applicativo TEAMS:

Per ■■■■■ e ■■■■■, gli avv.ti RIZZO CINZIA ANNA e FILIERI ANNUNZIATO

Per MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, il Funzionario ■■■■■

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d’udienza.

Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell’udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l’ordinato svolgimento dell’udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell’udienza è vietata.

Gli avv.ti Filieri e Rizzo aderiscono alla domanda di declaratoria della cessazione della materia del contendere e chiedono che il Giudice si

pronunci in punto spese sulla base del criterio della soccombenza virtuale dichiarando che i difensori sono antistatari La dott.ssa [REDACTED] insiste per la declaratoria della cessazione della materia del contendere e si rimette sulle spese.

Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il Giudice

Dato atto, si ritira in camera di consiglio.

All'esito, pronuncia la seguente

ORDINANZA

Le ricorrenti, [REDACTED], dipendenti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, quali, rispettivamente, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico, le quali, nell'ambito della mobilità verticale del comparto scuola, hanno accettato incarichi a tempo determinato in altro profilo/qualifica, così come previsto dall'art. 59 del CCNL 29/11/2007, proponevano domanda cautelare in via d'urgenza, deducendo: che, con decreto n. [REDACTED] del [REDACTED], l'Ambito Territoriale di Cuneo comunicava ai Dirigenti Scolastici della provincia e, per il loro tramite, al personale interessato, il decreto avente ad oggetto: perdita di titolarità ai sensi e per gli effetti degli artt. gli artt. 36 e 59 del CCNL del 29 novembre 2007, personale Docente e ATA – a.s. 2022/2023 – integrazione nominativi, dove erano inseriti, sub art. 3, anche i loro nominativi; che il suddetto decreto conteneva la premessa “VISTA la nota MIUR n. 1116 del 22 gennaio 2008, con cui si chiarisce che il personale che abbia usufruito della possibilità prevista dagli artt. 36 e 59 del CCNL del 29 novembre 2007 complessivamente per tre anni, anche non consecutivi, perde la titolarità della sede a partire dal 1° settembre dell'anno coincidente con la quarta accettazione di incarico a tempo determinato e dovrà, pertanto, presentare

domanda di trasferimento per ottenere la sede definitiva nella provincia di titolarità”; che loro, proprio in virtù della normativa richiamata al punto precedente, avevano già provveduto nell’anno scolastico 2021/22, in seguito al decreto di perdita titolarità ex artt. 36 e 59 del CCNL 2006/2009, a presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2022/23, così ritenendo di conservare la titolarità della sede almeno fino al 2024/25; che, invece, nel decreto del 14.2.2023 si disponeva ex art. 2 che loro perdevano la titolarità della sede a partire dal 1° settembre 2022, avendo accettato nel corrente anno scolastico, oltre la quarta volta, anche non consecutiva, un incarico di lavoro a tempo determinato, di durata non inferiore ad un anno, nell’ambito del comparto scuola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e 59 del CCNL del 29 novembre 2007; che nel suddetto decreto si disponeva ex art. 4 che “Il personale elencato nel presente decreto, ai sensi degli artt. 2 e 34 del CCNI relativo alle operazioni di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. vigente, per ottenere la sede definitiva nella provincia di titolarità, dovrà, pertanto, presentare domanda di trasferimento per l’anno scolastico 2023/2024, secondo le rispettive Ordinanze Ministeriali di prossima pubblicazione. In mancanza di tale domanda, gli interessati saranno trasferiti d’ufficio con punti 0,00”.

Ritenuta la illegittimità del decreto n. ■■■■ del ■■■■ dell’Ambito Territoriale di Cuneo, chiedevano, previa sospensione e/o disapplicazione dello stesso nei loro confronti, che il Tribunale accertasse e dichiarasse il loro diritto a conservare l’attuale titolarità a far data dall’a.s. 2022/23 per il successivo periodo triennale stabilito ex art. 59 CCNL 2016/2019, per ■■■■ presso l’Istituto di Istruzione Superiore ■■■■ di Bra e per ■■■■ presso l’Istituto Comprensivo Bra 1, in cui sono attualmente titolari dopo il trasferimento richiesto alla fine del precedente triennio. Con vittoria di spese.

Quanto al fumus boni iuris, assumevano le ricorrenti che la corretta interpretazione dell’art. 59 del CCNL 2007 porta a ritenere che ai lavoratori interessati, che siano appartenenti al personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ex art. 59 cit.) o al corpo docente (ex art. 36 del CCNL 29.11.2007, tuttora vigente) vada riconosciuta la possibilità di accettare supplenze, purché annuali, mantenendo senza assegni la titolarità del posto su cui si è stati immessi in ruolo, per periodi triennali e che la domanda di

mobilità su base non volontaria non debba essere reiterata annualmente, come invece ritenuto dall'amministrazione scolastica.

Quanto al periculum in mora, deducevano che l'Ordinanza sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2023/24 del 1 marzo 2022 – cui le stesse sulla base del decreto in contestazione dovrebbero necessariamente partecipare - pone all'art. 2 comma 3 come termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale ATA il 17 marzo 2023 e come termine ultimo il 3 aprile 2023, vale a dire termini non compatibili con la durata di un procedimento ordinario.

Si costituivano le amministrazioni scolastiche resistenti, eccependo, in via preliminare e pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Giudice adito, per essere competente a conoscere della domanda il Tribunale di Asti, secondo quanto previsto dall'art. 413, comma 7, c.p.c., prestando le ricorrenti servizio in istituti scolastici di Bra; sempre in via preliminare, eccependo il difetto di legittimazione passiva dell'Ambito Territoriale di Cuneo e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, essendo il Ministero dell'Istruzione, con il quale è stato perfezionato il rapporto di lavoro per cui è causa, l'unico legittimo contraddittore.

Nel merito, il Ministero dava atto che successivamente all'emissione del decreto integrativo n. ■■■ del ■■■■■, oggetto di causa, sulla scorta dell'orientamento maggioritario seguito dagli altri Ambiti territoriali del Piemonte e posto a base del precedente decreto prot. ■■■ del ■■■2023 dell'Ambito Territoriale di Cuneo, l'Amministrazione con nota ■■■/2023 prot. n. ■■■, con oggetto: "Mantenimento sede di titolarità per personale beneficiario dell'aspettativa ai sensi degli artt. 36 e 59 del CCNL del 29 novembre 2007", a modifica del decreto prot. 1589 del 14.2.2023, confermava la sede di titolarità fin dal 1° settembre 2022 nei confronti di 11 dipendenti, tra i quali le odierne ricorrenti.

Ciò posto, il Ministero concludeva chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

All'odierna udienza parte ricorrente aderiva alla domanda di declaratoria della cessata materia del contendere, insistendo per la condanna del Ministero alla refusione delle spese processuali.

Ritenuto che, preso di quanto allegato e documentato da parte convenuta, in conformità alle richieste di ambo le parti, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione del procedimento.

Che, siccome richiesto dalla difesa di parte ricorrente ed attesa la natura definitiva del presente provvedimento, deve essere assunta la statuizione sulle spese in virtù del criterio di soccombenza virtuale.

A tal fine, va rilevata la tardività del riconoscimento da parte del Ministero dei presupposti fondanti il diritto delle ricorrenti al mantenimento della titolarità della sede a far data dall'a.s. 2022/23 per il successivo triennio ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 CCNL 2007, siccome dalle stesse invocato, in quanto intervenuto solo dopo la notifica del ricorso cautelare, e ciò in assenza di fondate motivazioni del precedente mancato riconoscimento.

Tuttavia, al solo fine della statuizione sulle spese nell'ambito della valutazione della mera soccombenza virtuale, non può non considerarsi, in un'ottica prognostica in ordine all'accoglimento o meno della domanda cautelare proposta, la fondatezza della eccezione preliminare e pregiudiziale di incompetenza territoriale del Tribunale adito.

Pertanto, tenuto conto della fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta, certamente idonea a definire il giudizio nanti questo Giudice, possono integralmente compensarsi tra le parti le spese processuali.

PQM

DICHIARA la cessazione della materia del contendere;

COMPENSA tra le parti le spese processuali.

Si comunichi.

Il Giudice

██

